

Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Titolo VI

Disposizioni varie

Art. 71 *Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino* [878]

In vigore dal 1 gennaio 2010

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera aa), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18

[1] Le disposizioni degli *artt. 8 e 9* si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze [877] in base ad accordi con i detti Stati [875] .

[2] Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell'*art. 17*. [876] [879]

[3] Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.

Note:

[875] Comma modificato dall'*art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687*.

[876] Comma così modificato dall'*art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010*.

[877] Cfr. D.M. 29-12-1972 e D.M. 24-12-1993 .

[878] PER MEMORIA:

- Per l'armonizzazione con le direttive CEE, cfr. art. 16, comma 2, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 16, comma 2, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 16, comma 2, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 16, comma 2, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 16, comma 2, D.L. 30-8-1993, n. 331.

- Per il regime speciale per beni usati, oggetti d' arte, di antiquariato o da collezione, cfr. artt. 36 e 37, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41.

- Per l'applicazione dell'IVA ai servizi di trasporto aereo operanti nell'aeroporto di Rimini/San Marino, cfr. Accordo dell'11-6-1990, ratificato con legge 16-4-1998, n. 118.

[879] PER MEMORIA:

- Per gli adempimenti connessi all' obbligo di emissione della bolla di accompagnamento di beni viaggianti, cfr. D.M. 24-1-1979.